La sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000. L'assoluzione deve essere pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso

La sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima del 29 giugno 2024 data di dell'entrata in vigore della nuova norma. L'art. 21-*bis* del D.Lgs. n. 74 del 2000 espressamente attribuisce valore di giudicato sostanziale, «*in ogni stato e grado*» del processo tributario, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con una delle formule ivi previste («*perché il fatto non sussiste*» o «*perché l'imputato non lo ha commesso*»), ammettendo la possibilità di depositare tale sentenza anche nel giudizio di cassazione, entro il limite temporale da essa stabilito (ovvero non oltre quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale). L'efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio non è subordinata alla sua sopravvenienza nel corso del giudizio in cui viene

effettuato il deposito della sentenza, né tantomeno alla formulazione di un'apposita eccezione della parte interessata ad avvalersene, in conformità al principio generale della rilevabilità *officiosa* del giudicato esterno in ogni stato e grado del processo (sull'argomento, *ex ceteris*, Cass. n. 17070/2024, Cass. n. 5836/2024, **Cass. n. 25632/2021**, Cass. n. 27161/2018, Cass. Sez. SS.UU. n. 691/2016).

Questi i principi espressi dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza della Sez. V, n. 30675 del 28/11/2024** (*Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo*) che dà seguito all'**Ordinanza interlocutoria n. 22181 del 06/08/2024 (*Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo* – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati**) sull'incidenza dello "*ius superveniens*" nei procedimenti tributari, di sentenza penale dibattimentale del Tribunale di Roma n. 8313/14, depositata il 13 maggio 2014 divenuta irrevocabile, nella quale il ricorrente è stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" dai reati tributari contestatigli, in parte riguardanti i medesimi fatti di evasione fiscale posti a base degli avvisi di accertamento oggetto della controversia tributaria pendente.

Conf.: **Cass., Sez. V, Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024 (*Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo* – in *"Finanza & Fisco" n. 28/2024, pag. 1467*)**

Conf.: Cass., Sez. V, Ord. n. 23609 del 03/09/2024 (*Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo*)

Si evidenzia, infine, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata «***perché il fatto non costituisce reato***», a giudizio della recente **Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25402 del 23/09/2024 (*Presidente: Manzon Enrico, Relatore: Caradonna Lunella* – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)** **non fa**

scattare l’automatica efficacia di giudicato, nella specie, favorevole al contribuente, nel procedimento tributario riguardante i medesimi fatti, previsto dall’art. 21-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 87 del 2024, rubricato *«Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione»*

Per le Corti di Giustizia Tributaria, vedi:

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione IV – Sentenza n. 2763 del 23 ottobre 2024: *«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Deliberazione – Ordine delle questioni – Principio della “ragione più liquida” – Operatività – Conseguenze – Deroga alla trattazione delle questioni secondo l’ordine prestabilito – Ammissibilità – Artt. 24 e 111 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso) – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del **D.Lgs. 14/06/2024, n. 87**»*